

## Documento dell'Unione Generale del Lavoro di analisi delle proposte di legge in materia di Pensioni d'oro

### Audizione del 9 ottobre 2018 presso la Commissione Lavoro della Camera dei deputati

Le proposte di legge (rubricate al nr. 294 presentata il 23 marzo 2018 d'iniziativa dei deputati Meloni più altri; nr. 310 presentata il 23 marzo 2018 d'iniziativa dei deputati Meloni più altri e n. 1071 presentata il 6 agosto 2018 d'iniziativa dei deputati D'Uva più altri), tutte oggetto di audizione informale, delle parti sindacali, in data 9 ottobre 2018, dinanzi alla XI Commissione Lavoro pubblico e privati, direzionano le proprie finalità verso una dimensione di equità del sistema previdenziale italiana.

Il parere complessivo della UGL, per tutte le richiamate proposte di legge, si appalesa oggettivamente divergente a fronte di manifeste criticità non solo di natura giuridica, ma anche rispetto alle stesse sostanziali finalità.

L'abrogazione dei commi 5 e 6 dell'art 3 del d. lgs. 564 del 1996 in tema di contribuzione aggiuntiva volontaria per i dirigenti sindacali, norma che fu, al tempo, prevista proprio per una maggiore equità pensionistica per gli organismi di rappresentanza sociale, e un ricalcolo delle pensioni per coloro che a fronte di una normativa previgente hanno maturato e consolidato un diritto economico di natura previdenziale rischiano di delineare un principio di incertezza dei diritti e di compromissione della sfera previdenziale dei singoli cittadini.

Peraltro le stesse proposte di legge, nr. 310 e 1071 si pongono in contrasto tra loro, a riguardo della riparametrazione delle c.d. "pensioni d'oro" finalizzando dei valori economici di diversa entità.

Si ha motivo di ritenere che una apertura a un ricalcolo dei trattamenti pensionistici possa fissare un principio, e un precedente, per cui si rischierebbe sempre una maggiore riduzione - e per una platea sempre più numerosa - dei trattamenti pensionistici.

In sintesi, si ritiene assolutamente condivisibile la ricerca e l'attuazione di sistemi - economici e sociali -, anche con interventi di natura solidaristica, che possano, con effetti, assolutamente *ex nunc*, perequare l'assetto pensionistico italiano e lo stesso valore economico delle pensioni, ma una revisione che agisca, *in primis* entro gli stessi confini e i valori delineati dalla Corte Costituzionale e consegnando una certezza ai meccanismi sottesi al sistema previdenziale.

Proposta di legge	Contenuto	Osservazioni
n. 294 – Meloni ed altri	La proposta di legge prevede la soppressione dei commi 5 e 6 del decreto legislativo 564/1996, i quali permettono alle organizzazioni sindacali di integrare con una contribuzione aggiuntiva l'ammontare della contribuzione figurativa riconosciuta in caso di collocazione in aspettativa non retribuita per lo svolgimento di attività sindacale ai	Deve essere opportunamente valutato il fatto che si tratta di una contribuzione aggiuntiva e volontaria che l'organizzazione sindacale sceglie di fare per valorizzare il ruolo del dirigente sindacale. Spesso la scelta di svolgere l'attività sindacale comporta per il lavoratore un peggioramento delle condizioni retributive, venendo peraltro meno larga

	sensi dell'articolo 31 della legge 300/1970.	parte delle opportunità di carriera professionale all'interno dell'azienda. Rimane il concetto che l'attività sindacale, come anche la collegata attività politica svolta negli enti locali e negli organismi di rappresentanza e democratici, è comunque da sostenere ed incoraggiare.
n. 310 – Meloni ed altri	Gli assegni erogati da tutte le forme pensionistiche che superano di dieci volte l'integrazione al minimo dell'Inps sono ricalcolati e corrisposti secondo il sistema contributivo di cui alla legge 335/1995. Sono escluse le prestazioni di tipo assistenziali, gli assegni straordinari di sostegno al reddito, le pensioni erogate alle vittime del terrorismo e le rendite erogate dall'Inail. Dopo il ricalcolo, gli assegni pensionistici non possono superare il tetto di dieci volte il minimo (5.074 euro; dato 2018). I risparmi sono destinati alle misure di perequazione dell'integrazione al minimo.	La proposta di legge intende incidere sull'annosa questione delle cosiddette pensioni d'oro, fissando una soglia a dieci volte la pensione minima. Cerca di superare lo scoglio della sentenza della Corte costituzionale del 2013, prevedendo un ricalcolo dell'assegno da erogare attraverso il sistema contributivo. L'idea di ridare equità al sistema è condivisibile; c'è da capire quanto la soluzione prospettata riuscirà a superare indenne il controllo della Suprema corte. Paradossalmente, chi si vedrà ridotto l'assegno potrebbe fare ricorso perché l'estensione del metodo contributivo è stato applicato in maniera selettiva. Applicare, però, il calcolo contributivo su tutte le pensioni, vorrebbe dire andare a penalizzare anche chi percepisce da tempo pensioni basse. Insomma, è una questione decisamente complessa.
n. 1071 – D'Uva ed altri	L'articolo 1 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2019, il ricalcolo dei trattamenti pensionistici pari o superiori a 90mila euro lordi annui per la quota retributiva, tenendo conto del relativo coefficiente di trasformazione impiegato nel sistema contributivo e dell'età prevista per il pensionamento di vecchiaia. La rideterminazione si applica anche ai trattamenti pensionistici diretti aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2019, sulla base delle allegate tabelle A e B. In caso di titolarità di più pensioni, il ricalcolo va applicato alle quote retributive del reddito pensionistico complessivo loro superiori a 90mila euro. L'articolo 2 specifica che gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale si adeguano alla presente disposizione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per effetto dell'articolo 3, le misure uscite confluiscono in un Fondo risparmio, le cui modalità di gestione e attuazione sono definite con decreto ministeriale entro	La proposta di legge punta al ricalcolo dei trattamenti pensionistici (con alcune esclusioni, indicate all'articolo 6) pari o superiori a 90mila euro lordi annui, vale a dire poco meno di 7mila euro lordi al mese. La soglia è quindi più alta rispetto alla proposta di legge 310. Anche in questo caso, lo strumento impiegato è quello del ricalcolo della parte retributiva con applicazione dei coefficienti di trasformazione propri del sistema contributivo. Il binario è doppio, in quanto introduce una norma valida per l'erogazione dei trattamenti pensionistici a decorrere dal 1° gennaio 2019, ma prevede anche un intervento sul pregresso. Da capire, come per l'altra proposta di legge se tale proposta potrà superare il controllo di costituzionalità della Suprema corte, nonostante l'introduzione di una clausola di salvaguardia a 4.500 euro netti mensili. Pure in questo caso, si prevede l'esclusione dal ricalcolo di alcune tipologie di assegni pensionistici. La soluzione proposta per la questione dell'integrazione volontaria del

<p>sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'articolo 4 prevede una clausola di salvaguardia, per cui in nessun caso l'assegno pensionistico netto può scendere al di sotto dei 4.500 euro netti mensili. L'articolo 5 interviene sulla misura oggetto della proposta di legge 294, in una prospettiva diversa, però. Per effetto dell'articolo 5, gli emolumenti e le indennità corrisposti per lo svolgimento di attività sindacali vanno ad incrementare la quota di pensione con anzianità contributiva. L'articolo 6 esclude dal ricalcolo le pensioni di invalidità, i trattamenti pensionistici di invalidità di cui alla legge 222/1984, quelli riconosciuti ai superstiti e quelli alle vittime del dovere o di azioni terroristiche. Per effetto dell'articolo 7, la norma entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.</p>	<p>montante pensionistico dei dirigenti sindacali (art. 3, commi 5 e 6, del decreto legislativo 564/1996) si inserisce nel solco di ricondurre il tutto al sistema contributivo, una soluzione che riconosce implicitamente l'importanza del ruolo del dirigente sindacale che, ponendosi in aspettativa non retribuita ai sensi dell'articolo 31 della legge 300/1970, comunque mette in preventivo la rinuncia allo stipendio e, soprattutto, alle opportunità di carriera professionali all'interno dell'azienda.</p>
---	--